

Regolamento in materia di incentivi annuali per la realizzazione di progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani, in attuazione dell'articolo 28 bis, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

art. 1 oggetto

art. 2 definizioni

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

art. 3 soggetti richiedenti e requisiti soggettivi di ammissibilità

art. 4 soggetti esclusi

art. 5 partenariato

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI

CONTRIBUTI

art. 6 progetti ammissibili

art. 7 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 8 spese ammissibili

art. 9 spese non ammissibili

art. 10 documentazione della spesa

art. 11 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

art. 12 intensità e ammontare dei contributi

art. 13 cumulo di contributi

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 14 domanda di contributo e relativa documentazione

art. 15 presentazione della domanda

art. 16 cause di inammissibilità delle domande

art. 17 comunicazione di avvio del procedimento

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 18 istruttoria delle domande

art. 19 commissione di valutazione

art. 20 criteri di valutazione e di priorità dei progetti e determinazione del contributo

art. 21 graduatoria dei progetti ammissibili

art. 22 concessione ed erogazione anticipata dei contributi

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 23 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

art. 24 presentazione della rendicontazione

art. 25 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

art. 26 valutazione del progetto realizzato

art. 27 rideterminazione del contributo

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL

CONTRIBUTO

art. 28 obblighi del beneficiario

art. 29 variazioni del progetto

art. 30 revoca del decreto di concessione

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

art. 31 norma di rinvio

art. 32 disposizioni transitorie

art. 33 abrogazioni

art. 34 entrata in vigore

Allegato A Criteri di selezione dei progetti

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 28 bis, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, disciplina gli incentivi annuali per la realizzazione di progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani, previa procedura valutativa delle domande.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) giovani: persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti, residenti o presenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);
- b) associazioni giovanili: associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili, che sono costituite, per almeno l'80 per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti, e che prevedono un organo direttivo in cui non siano presenti più del 20 per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 22/2021;
- c) progetti culturali: progetti nei seguenti settori:
 - 1) spettacolo dal vivo: teatro, musica, danza, circo;
 - 2) manifestazioni cinematografiche e dell'audiovisivo;
 - 3) manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia, del design, della moda e della multimedialità;
 - 4) divulgazione umanistica, scientifica e artistica;
 - 5) valorizzazione della memoria storica ed etnografica;
- d) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le spese e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per

gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente regolamento;

- e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 3 soggetti richiedenti e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni giovanili;
 - b) i soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia.
2. I richiedenti di cui al comma 1, lettera a), possiedono i seguenti requisiti:
 - a) svolgere, per statuto, o in base all'incidenza dei costi, o in base al numero di addetti impiegati, attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge;
 - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 4 soggetti esclusi

1. Ai sensi dall'articolo 28 bis, comma 2, della legge, non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Art. 5 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.
2. Ciascuno dei partner fornisce un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 6 progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti culturali aventi le finalità di cui all'articolo 28 bis, comma 1, della legge, che sono realizzati, in tutto o in parte, da giovani, e che sono rivolti, in tutto o in parte, a favore dei giovani.
2. I progetti di cui al comma 1 si svolgono prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al progetto finanziato;
 - b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) è pagata dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente

dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento; spese di rappresentanza nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo costituite esclusivamente da: spese per coffee break e rinfreschi, brindisi con ospiti e giornalisti, addobbo floreale e allestimenti ornamentali delle sale convegni;

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, compresi cataloghi d'arte, pubblicazioni o atti del convegno, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;

e) spese generali di funzionamento: in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all'amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, sono ammissibili fino al 10 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 10 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata l'esclusiva riferibilità al progetto della quota eccedente il 10 per cento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni di cui al comma 1, lettera b), qualora strumentali, e le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 9 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari;
- h) spese di rappresentanza, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b).

Art. 10 documentazione della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

2. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

3. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

4. Le spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

5. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

6. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono ospitati, la natura dei costi sostenuti.

8. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che è intestato al beneficiario.

Art. 11 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 12 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra 10.000,00 euro e 20.000,00 euro, fatto salvo il comma 4.

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.

4. La misura del contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento ovvero alla percentuale inferiore al 100 per cento, come calcolata ai sensi dell'articolo 20, comma 6. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 13 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente regolamento.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente regolamento non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente regolamento è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 14 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
 - b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo fabbisogno di finanziamento;
 - c) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
 - d) il cronoprogramma delle attività progettuali;
 - e) l'eventuale accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner o da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner munita di una procura redatta nelle forme di cui al comma 4;
 - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
4. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è altresì allegata la procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e c), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

Art. 15 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui all'articolo 3 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, la domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del 15 gennaio di ogni anno e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 1 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

Art. 16 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3 o dai soggetti esclusi di cui all'articolo 4;
- c) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente, salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 2;
- d) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 1;
- e) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- f) prive della documentazione indicata all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c);
- g) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 18, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 17 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:

- a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
- b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione;
- c) in caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva;
- d) in caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva.

Art. 19 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da una commissione di valutazione, nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, e dal Direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti nel presente regolamento, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione può essere integrata con uno o più componenti esperti, individuati dal Direttore centrale competente in materia di cultura, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

4. La commissione non procede alla valutazione dei progetti che non rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6.

5. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi valutativi di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 20 criteri di valutazione e di priorità dei progetti e determinazione del contributo

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui all'allegato A sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c).
3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
4. Nel caso in cui non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, viene assegnato in relazione a tale criterio un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. A seguito dell'attribuzione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinata nelle misure che seguono:
 - a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
7. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
8. Nei casi di cui al comma 6, lettere b) e c), sono specificate l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'art bonus regionale.

Art. 21 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con l'indicazione della causa di inammissibilità. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

Art. 22 concessione ed erogazione anticipata dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario, viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 23 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
- b) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi il costo complessivo del progetto realizzato, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale, nei casi di cui all'articolo 20, comma 6, lettere b) e c).

3. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, la documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data dell'1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è altresì allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, è corredata del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 24 presentazione della rendicontazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, la rendicontazione è presentata al Servizio ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto munito di procura, e inviata esclusivamente a

mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'anno di concessione dell'incentivo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 25 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 32.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

5. In sede di approvazione del rendiconto non si procede alla verifica del rispetto del criterio di valutazione relativo all'apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'art bonus regionale, laddove il progetto finanziato non sia inserito nell'elenco dei progetti d'intervento che possono beneficiare di erogazioni liberali con l'art bonus regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 26 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non dimostri l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, la commissione di valutazione di cui all'articolo 19 provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.

2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica l'articolo 29, commi 2 e 3.

Art. 27 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:

- a) nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera a);
- b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- c) qualora, in sede di rendicontazione, la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo 20, comma 6, lettere b) e c), qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 28 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) ad apporre il logo della Regione e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- b) comunicare all'Amministrazione regionale eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- c) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 10;
- d) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- e) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Art. 29 variazioni del progetto

1. Le variazioni sono preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.

2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo.

3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, comportano:

- a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste dall'articolo 20, comma 6, inferiore rispetto a quella assegnata;
- b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

Art. 30 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 24, comma 1;
- d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 25, comma 2;
- e) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
- f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo 20, comma 6, qualora inferiore, e nel caso dell'articolo 27, comma 2;
- g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, lettera b).

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 32 disposizioni transitorie

- 1. Per l'anno 2023 le domande di incentivo sono presentate a partire dalle ore 8:00:00 del 17 luglio 2023 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 15 settembre 2023.
- 2. La rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2023 è presentata entro il termine del 2 dicembre 2024.

Art. 33 abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
- b) il decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 124 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (legge per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 0112/Pres. (correzione errore materiale);
- c) il decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 54 (Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112);
- d) il decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2015, n. 206 (Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112);
- e) il decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2017, n. 233 (Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112);
- f) il decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 120 (Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112).

Art. 34 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(RIFERITO AGLI ARTICOLI 19 E 20)

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani				
CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100				
1	CAPACITÀ DEL SOGGETTO DI ATTRARRE FINANZIAMENTI PER PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI (COMPRESSE LE EROGAZIONI LIBERALI RICONOSCIUTE QUALI ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019)	PUNTI 12	FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL SOGGETTO PROPONENTE A PARTIRE DAL 01/01/2020	
			NESSUN FINANZIAMENTO	PUNTI 0
			FINANZIAMENTI DA PRIVATI (ES.: AZIENDE, FONDAZIONI BANCARIE)	PUNTI 1
			FINANZIAMENTI PUBBLICI	PUNTI 2
			FINANZIAMENTI PER I QUALI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO NELLA FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 5
	FINANZIAMENTI PUBBLICI CON FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA (ANCHE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE) E/O DA ALTRI ORGANISMI STRANIERI/INTERNAZIONALI	PUNTI 4		
2	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE (FONDI PROPRI, FONDI DEI PARTNER, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI, ENTRATE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)	PUNTI 6	APPORTI DI FONDI AL PROGETTO, DIVERSI DA CONTRIBUTO REGIONALE, IN % RISPETTO AL CONTRIBUTO RICHIESTO	
			APPORTO DI FONDI FINO AL 10%	PUNTI 0
			APPORTO DI FONDI OLTRE IL 10% FINO AL 20%	PUNTI 1
			APPORTO DI FONDI OLTRE IL 20% E FINO AL 30%	PUNTI 2
			APPORTO DI FONDI OLTRE IL 30% E FINO AL 40%	PUNTI 3
			APPORTO DI FONDI OLTRE IL 40% E FINO AL 50%	PUNTI 4
			APPORTO DI FONDI OLTRE IL 50% E FINO AL 60%	PUNTI 5
	APPORTO FONDI OLTRE IL 60%	PUNTI 6		
3	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTI UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019	PUNTI 2	NESSUN APPORTO	PUNTI 0
			APPORTO DI FONDI	PUNTI 2
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100				
1	COERENZA DEL PROGETTO CON LE STRATEGIE CONTENUTE NEL "BID BOOK – GO! BORDERLESS" DI CANDIDATURA DI NOVA GORICA-GORIZIA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025, E CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE 19/2021	PUNTI 5	NESSUNA	PUNTI 0
			NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			SUFFICIENTE	PUNTI 2
			DISCRETA	PUNTI 3
			BUONA	PUNTI 4
	OTTIMA	PUNTI 5		
2	OUTPUT DEL PROGETTO (PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO, TESTI, PRODOTTI MUSICALI, MULTIMEDIALI, AUDIOVISIVI, NONCHE' LORO FRUIBILITÀ ALL'ESTERNO)	PUNTI 5	NESSUNA	PUNTI 0
			NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			SUFFICIENTE	PUNTI 2
			DISCRETA	PUNTI 3

			BUONA	PUNTI 4
			OTTIMA	PUNTI 5
3	VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO ARTISTICO E CULTURALE DEL PROGETTO, ANCHE INTESA IN TERMINI DI INNOVATIVITÀ, SPERIMENTAZIONE E ORIGINALITÀ	PUNTI 15	NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			NON DEL TUTTO SUFFICIENTE	PUNTI 3
			QUASI SUFFICIENTE	PUNTI 4
			SUFFICIENTE	PUNTI 5
			PIÙ CHE SUFFICIENTE	PUNTI 6
			DISCRETA	PUNTI 7
			PIÙ CHE DISCRETA	PUNTI 8
			BUONA	PUNTI 9
			PIÙ CHE BUONA	PUNTI 10
			DISTINTO	PUNTI 11
			PIÙ CHE DISTINTO	PUNTI 12
			OTTIMA	PUNTI 13
			PIÙ CHE OTTIMA	PUNTI 14
			ECCELLENTI	PUNTI 15
4	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO, COME ESPRESSI NEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI	PUNTI 5	NESSUNA	PUNTI 0
			NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			SUFFICIENTE	PUNTI 2
			DISCRETA	PUNTI 3
			BUONA	PUNTI 4
			OTTIMA	PUNTI 5
5	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2014, INTESA ANCHE QUALE CAPACITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE/ASSOCIAZIONE	PUNTI 5	NESSUNA	PUNTI 0
			NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			SUFFICIENTE	PUNTI 2
			DISCRETA	PUNTI 3
			BUONA	PUNTI 4
			OTTIMA	PUNTI 5
6	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO RIFERITO AI MEZZI PREVISTI (COMUNICAZIONE VIA WEB, SU SITO INTERNET "DEDICATO" O SU PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORKS; PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ETC.).	PUNTI 5	NESSUN PIANO	PUNTI 0
			NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			SUFFICIENTE	PUNTI 2
			DISCRETO	PUNTI 3
			BUONO	PUNTI 4
			OTTIMO	PUNTI 5
7	ATTINENZA DELL'INIZIATIVA AGLI AMBITI TEMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2014	PUNTI 10	SUFFICIENTE	PUNTI 2
			PIU' CHE SUFFICIENTE	PUNTI 3
			DISCRETA	PUNTI 4
			PIÙ CHE DISCRETA	PUNTI 5
			BUONA	PUNTI 6
			PIÙ CHE BUONA	PUNTI 7
			DISTINTO	PUNTI 8
			PIÙ CHE DISTINTO	PUNTI 9
			OTTIMA	PUNTI 10
8	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL	PUNTI 10	NESSUNO	PUNTI 0

	PARTENARIATO IN RELAZIONE AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE, IN COERENZA CON IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI		NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			QUASI SUFFICIENTE	PUNTI 2
			SUFFICIENTE	PUNTI 3
			DISCRETA	PUNTI 4
			PIÙ CHE DISCRETA	PUNTI 5
			BUONA	PUNTI 6
			PIÙ CHE BUONA	PUNTI 7
			DISTINTO	PUNTI 8
			PIÙ CHE DISTINTO	PUNTI 9
			OTTIMA	PUNTI 10
9	COINVOLGIMENTO ATTIVO DI GIOVANI NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO (ANCHE ATTRAVERSO SELEZIONI, CONCORSI, O CON OFFERTA DI OCCASIONI DI STUDIO, RICERCA, RESIDENZA, CONFRONTO CON ARTISTI PROFESSIONISTI, ETC..)	PUNTI 15	SUFFICIENTE	PUNTI 5
			PIU' CHE SUFFICIENTE	PUNTI 6
			DISCRETO	PUNTI 7
			PIÙ CHE DISCRETO	PUNTI 8
			BUONO	PUNTI 9
			PIÙ CHE BUONO	PUNTI 10
			DISTINTO	PUNTI 11
			PIU' CHE DISTINTO	PUNTI 12
			OTTIMO	PUNTI 13
			PIU' CHE OTTIMO	PUNTI 14
ECCELLENTE	PUNTI 15			
10	CAPACITÀ DELL'INIZIATIVA DI ESSERE PORTATRICE DI STIMOLI ALL'INCLUSIVITÀ SOCIALE, CON IL FINE DI AMPLIARE, ESTENDERE E VALORIZZARE LA CULTURA DELLA DISABILITÀ, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, LA SCELTA DEI TEMI TRATTATI, O LA FRUIBILITÀ DELLE INIZIATIVE DA PARTE DI PUBBLICO DIVERSAMENTE ABILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2022	PUNTI 5	NESSUNA	PUNTI 0
			NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
			SUFFICIENTE	PUNTI 2
			DISCRETA	PUNTI 3
			BUONA	PUNTI 4
			OTTIMA	PUNTI 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		PUNTI 100		

VISTO : IL PRESIDENTE